

CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 75

del 4 marzo 2019

a.s. 2018-19

Il giorno lunedì 4 marzo 2019 alle ore 10:00 presso il CPIA Metropolitano di Bologna si è riunito il Consiglio di Istituto nella persona della dott.ssa Maria Amigoni, confermata giusto decreto dell'Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna prot. n. 16128 del 28/12/2018 Commissario straordinario di questa istituzione scolastica nelle more delle elezioni dei nuovi organi collegiali, convocato con comunicazione prot. n. 974/A19b del 26/02/2019 per discutere il seguente ordine del giorno:

[...omissis....]

7) Criteri generali per l'individuazione di esperti esterni

[...omissis....]

Il Commissario straordinario

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

CONSIDERATO che si rende necessario individuare criteri per l'individuazione di esperti esterni all'Istituzione scolastica per la realizzazione di specifici progetti di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa, per attività e servizi volti a favorire lo "star bene a scuola", per i progetti PON

ATTESO che l'affidamento di incarichi a esperti esterni avviene nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività

VISTO il comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 75/2017: "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il

progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”

CONSIDERATO che il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro

delibera

I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività: a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; c) per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Procedure da adottare:

- a) per prestazioni che assumono i caratteri di un affidamento di servizi: indizione di un'apposita procedura di affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 e *smi*
- b) per prestazioni che non assumono i caratteri di un affidamento di servizi si farà ricorso a soggetti esperti esterni secondo la procedura di cui all'art. 7 c. 6 e 6 bis del D.lgs 165/2001 mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituzione scolastica di un avviso di selezione rivolto a soggetti esterni.

Requisiti minimi richiesti:

- 1) titolo di studio congruente con il progetto/attività: laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, triennale),diplomi,altri titoli accademici (master, dottorato, corsi di alta formazione)
- 2) eventuale abilitazione coerente con il progetto/attività
- 3) iscrizioni in albi professionali coerenti con il progetto/attività
- 4) esperienze professionali coerenti con il progetto/attività
- 5) insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse

Il segretario Elisabetta Morselli	Il Commissario straordinario Maria Amigoni
<i>Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di Pubblicazione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.</i>	